

Ordinanza Sindacale N° 34

Prot n° _____

Oggetto: Divieto di accensione e lancio fuochi d'artificio, sparo di petardi, scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici su Piazze, vie e spazi pubblici in tutto il territorio Comunale.

IL SINDACO

PREMESSO CHE l'accensione ed i lanci di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici è oggetto di continue lamentele da parte di molti cittadini;

Considerato che l'uso incontrollato dei fuochi d'artifici senza l'adozione delle minime precauzioni atte ad evitare pericoli e danni, diretti e indiretti, minaccia l'integrità fisica delle persone e degli animali e dell'ambiente;

TENUTO conto che esiste un oggettivo pericolo derivante anche da quei prodotti per i quali è ammessa la vendita al pubblico, trattandosi pur sempre di materiale esplodente, in grado di provocare danni fisici sia a chi maneggia che a chi ne venisse fortuitamente colpito;

Rilevata altresì, la necessità di limitare comunque il più possibile rumori molesti nell'ambito urbano in tutte le vie e piazze ove si trovino delle persone, e in particolare, in prossimità di scuole, di edifici pubblici, luoghi di culto, etc;

CONSIDERATO che occorre dunque, per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità, disciplinare l'accensione ed il lancio di fuochi d'artificio, sparo di petardi, scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici;

Considerato, inoltre, che l'Amministrazione Comunale ritenendo insufficiente e inadeguato il ricorso ai soli strumenti coercitivi, **INTENDE APPELLARSI AL SENSO DI RESPONSABILITA'**, individuale e alla sensibilità collettiva, affinché ciascuno sia pienamente consapevole delle conseguenze che tale comportamento può avere per la sicurezza propria e degli altri;

VISTO il Decreto Legislativo nr. 267/2000 e s.m.i., in particolare l'art. 54;

VISTI gli artt. 674 e 703 del Codice Penale;

VISTA la legge n. 689/1981 e s.m.i;

VISTA la Legge n. 125 del 24/7/2008 e la Legge n. 94 del 15/7/2009 in materia di sicurezza pubblica;

VISTA la Circolare 557/PAS/U/006695/XV.H.MASS(77)BIS del 10/05/2019;

VISTO il Regolamento Comunale per l'applicazione delle Sanzioni amministrative in materia di violazioni ai regolamenti e alle ordinanze sindacali;

VISTO lo statuto Comunale;

ORDINA

Che in tutto il territorio comunale sia vietato in modo assoluto sia in luogo pubblico che privato, l'accensione ed i lanci di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti, razzi ed ogni altro artificio pirotecnico, anche se di libera vendita, **dalle ore 24,00 alle ore 08,00**;

Deroghe potranno essere concesse dall'Amministrazione Comunale, su richiesta scritta e motivata, ed in ogni caso nei limiti consentiti della Legge.

Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, la violazione della presente Ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 ad Euro 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs.vo 267/2000.

La Polizia Municipale e le forze dell'Ordine sono incaricate all'esecuzione della presente Ordinanza.

DISPONE

La presente ordinanza, preventivamente comunicata al Prefetto, è resa pubblica mediante affissione all'albo online e sul sito del Comune nei modi di legge, avendo cura della massima diffusione. La presente Ordinanza, dalla data di pubblicazione è immediatamente esecutiva.

Dalla Residenza Municipale, addì 30 Giugno 2020



Il Sindaco
Antonio Tatone
[Handwritten signature]